



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e
pesca, politiche forestali e dell'energia)

Testo di legge relativo a:
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del **progetto di legge regionale n. 204** d'iniziativa dei Consiglieri Bet, Andreoli, Bozza, Cecchetto, Centenaro, Cestari, Cestaro, Dolfìn, Favero, Finco, Giacomìn, Pan, Puppato, Rigo, Sandonà, Scatto, Sponda, Venturini, Vianello e Zecchinato

Licenziato il **20-03-2024** nella seduta n. **119** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 34	27	0	7
Maggioranza richiesta	n. 18			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Roberto Bet. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Relatore il Consigliere Roberto Bet

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto promuove la partecipazione, l'iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti che perseguono uno o più effetti positivi per il territorio regionale, in termini, sociali, culturali o ambientali, in conformità anche con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile. Si vuole così rafforzare il principio di sussidiarietà; principio che, alla luce di una rinnovata responsabilità sociale d'impresa, indica il coinvolgimento delle imprese nella realizzazione di progetti a beneficio comune sull'intero territorio regionale.

Gli attori della presente legge sono dunque le imprese che realizzano investimenti ESG ossia aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale (denominate imprese ESG) e in particolare le società benefit che, così come definite dalla legge nazionale n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Gli interventi di responsabilità sociale d'impresa sono in continua crescita: come evidenziato da un'indagine dell'Osservatorio Socialis, il 96% delle aziende italiane con almeno 80 dipendenti ha svolto iniziative legate agli ambiti ESG e la media di spesa/investimento nel 2021 è stata più di 280 mila euro, con un incremento del 17% rispetto al 2019. Il 40% delle suddette iniziative si colloca sul territorio nazionale e il 36% avviene proprio nelle aree vicine alla sede dell'impresa (fonte: 10° Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia). In aggiunta, si evidenzia che nella sola Regione del Veneto vi sono 234 società benefit.

La Regione del Veneto incentiva questa nuova concezione di business in cui allo sviluppo economico delle imprese si affianca l'uso responsabile delle risorse umane e naturali e la capacità di soddisfare anche istanze sociali. Ogni impresa produce un impatto sul territorio in cui opera e, allo stesso tempo, le scelte strategiche dell'impresa sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. Questa interdipendenza mette in luce come investire in modo sostenibile e operare con finalità di beneficio comune possa portare ad un aumento sia della redditività per l'impresa che del benessere per la collettività. Gli altri attori della presente legge sono i "Soggetti beneficiari" che propongono progetti con finalità di beneficio comune sul territorio regionale. Tra i soggetti beneficiari rientrano: i soggetti pubblici, tra cui la Regione e gli enti locali nonché i soggetti in convenzione e/o partenariato con le pubbliche amministrazioni.

L'importanza e l'innovazione della presente proposta di legge consistono nell'attribuire alla Regione del Veneto un ruolo attivo di promozione e coordinamento, in modo da fornire gli strumenti più adeguati a mettere in rete le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. La Regione del Veneto persegue così un duplice obiettivo: da un lato, agevola le società benefit e le

imprese ESG nello scegliere tra un variegato ventaglio di progetti a beneficio comune su cui investire e, dall'altro, canalizza le risorse e l'iniziativa delle società benefit e delle imprese ESG in investimenti e progetti che avranno un impatto positivo sulla comunità e sul territorio del Veneto. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono scarse, questo nuovo sistema mira ad indirizzare le risorse dei privati verso progetti utili al territorio, evitando dispersioni di risorse e migliorando la qualità stessa dei progetti.

La presente proposta si articola come segue:

- gli articoli 1 e 2 esplicitano rispettivamente le finalità della legge e le definizioni di “società benefit”, “imprese ESG”, “beneficio comune” e “progetto a beneficio comune”;

- l'articolo 3 individua gli attori della presente legge: le società benefit e le imprese ESG che operano sul territorio regionale nonché i soggetti beneficiari;

- l'articolo 4 prevede l'istituzione di un elenco regionale delle società benefit;

- l'articolo 5 prevede invece l'istituzione di un Registro dei progetti a beneficio comune proposti dai soggetti beneficiari. Il Registro è pubblicato in una piattaforma digitale attivata dalla Giunta regionale e dunque a disposizione di società benefit e imprese ESG che intendano realizzare progetti sul territorio regionale;

- l'articolo 6 dispone le azioni che intraprende la Regione: favorire la realizzazione dei progetti a beneficio comune e monitorare la loro realizzazione sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti beneficiari, dalle società benefit e dalle imprese ESG;

- l'articolo 7 prevede l'attivazione di una piattaforma digitale per rendere accessibile l'elenco delle società benefit, il registro dei progetti a beneficio comune e l'elenco dei progetti realizzati con il relativo impatto sul territorio. La piattaforma ha inoltre lo scopo di mettere in rete tra loro le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. Sempre l'articolo 7 prevede poi che i soggetti beneficiari rendano adeguata pubblicità ai progetti a beneficio comune realizzati, ad esempio mediante affissione di targa o informativa alla stampa;

- L'articolo 8 prevede la creazione di un Tavolo tecnico da parte della giunta regionale a cui prendano parte le strutture della Giunta stessa preposte all'attuazione di quanto previsto dagli articolo 6 e 7;

- l'articolo 9 contiene una clausola valutativa: la Giunta Regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione comprensiva di un elenco dei progetti a beneficio comune realizzati e del loro impatto sul territorio;

- l'articolo 10, infine, contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono quantificati in euro 200.000.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 3 luglio 2023.

In data 24 gennaio 2024 si sono svolte le audizioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento e all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66, in data 28 febbraio 2024 ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge regionale n. 204 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfìn, Pan, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Cestaro, Giacomìn); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello con delega Zottis); Misto (Lorenzoni).

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Roberto Bet. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 5 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto del Veneto", promuove la partecipazione, l'iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti a beneficio comune.

2. La Regione del Veneto, in conformità con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai sensi della Risoluzione ONU del 25 settembre 2015, e nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con deliberazione consiliare n. 80 del 20 luglio 2020, di seguito Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, riconosce e valorizza le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (Environmental, Social, Governance) operanti sull'intero territorio regionale a sostegno dei progetti a beneficio comune iscritti nel registro di cui all'articolo 5.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "società benefit": le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

b) "imprese ESG": le imprese che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e successive modificazioni ed alla normativa statale di recepimento così come disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" e successive modificazioni anche a seguito del recepimento della direttiva 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, ovvero che, anche se non obbligate, effettuano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale, nei progetti a beneficio comune inseriti nel registro di cui all'articolo 5;

c) "beneficio comune": il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, di cui al comma 376 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

d) “progetto a beneficio comune”: il progetto, l’iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune, da realizzarsi sul territorio regionale, proposta o gestita o coordinata:

1) dalla Regione;

2) da uno o più enti locali;

3) dalla Regione o da uno o più enti locali, in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, anche avviati su iniziativa di questi ultimi.

Art. 3 - Attori.

1. La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione della presente legge, coinvolge i seguenti attori:

a) le società benefit che operano sul territorio regionale;

b) le imprese ESG che operano sul territorio regionale, anche in forma aggregata;

c) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2.

Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG.

1. La Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente, l’elenco regionale:

a) delle società benefit;

b) delle imprese ESG che aderiscono ai progetti a beneficio comune inseriti nel registro di cui all’articolo 5.

2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento, le modalità e le procedure per l’iscrizione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 7.

3. L’elenco è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all’articolo 7, è suddiviso per territorio e contiene, altresì, le informazioni utili sulle attività a beneficio comune delle società benefit e delle imprese ESG iscritte nell’elenco regionale previsto dal presente articolo.

Art. 5 - Registro dei progetti a beneficio comune.

1. La Giunta Regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, il Registro dei progetti a beneficio comune da realizzare sul territorio regionale, di seguito Registro, a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), promotori, gestori o coordinatori del progetto a beneficio comune, comunicano alla struttura regionale competente i progetti stessi per la loro iscrizione nel Registro.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento e la tenuta del Registro, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 7.

4. Il Registro è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all’articolo 7 ed è suddiviso per territorio. Nel Registro è istituita un’apposita sezione per i progetti a beneficio comune afferenti alle linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), promotori, gestori o coordinatori del progetto a beneficio comune, comunicano annualmente alla struttura regionale competente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro.

Art. 6 - Azioni.

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge:

- a) favorisce la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro di cui all'articolo 5, anche promuovendo la messa a disposizione di immobili e terreni da parte delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei progetti stessi nonché facilitando la comunicazione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, tra le società benefit, le imprese ESG e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) monitora, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro di cui all'articolo 5;
- c) prevede appositi bandi regionali nonché priorità nell'accesso ai fondi o nei bandi regionali alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 che hanno effettuato investimenti nei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro di cui all'articolo 5, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di aiuti di stato;
- d) favorisce la promozione e organizzazione di giornate ed eventi informativi, anche a cadenza annuale, sulle proposte e sullo stato di realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro di cui all'articolo 5, anche in collaborazione e con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale definisce il coordinamento e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i contenuti per la redazione della relazione di cui al comma 5 dell'articolo 5 applicando gli standard per le rendicontazioni in materia di sostenibilità applicati a livello dell'Unione europea e statale nonché le altre attività di cui alla presente legge.

Art. 7 - Pubblicità e piattaforma digitale.

1. Al fine di garantire accessibilità, trasparenza e pubblicità, la Giunta regionale attiva una piattaforma digitale per mettere in rete l'elenco delle società benefit e le imprese ESG di cui all'articolo 4 nonché le informazioni e la documentazione individuati dalla Giunta regionale, al fine di consentirne l'accesso pubblico.

2. Tramite la piattaforma digitale, è pubblicato, altresì, l'elenco dei progetti a beneficio comune inseriti nel Registro di cui all'articolo 5 nonché le informazioni e la documentazione dei progetti individuati dalla Giunta regionale e l'impatto sul territorio di ciascuno di essi.

Art. 8 - Tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune.

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle azioni e l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7, istituisce un tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di progettazione e attuazione di progetti a beneficio comune, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione generale.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La partecipazione al tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 9 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, con cadenza annuale la relazione sullo stato di attuazione dei progetti a beneficio comune, ivi compreso l'impatto sul territorio di ciascuno di essi.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 175.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b, dell'articolo 6, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c, dell'articolo 6, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d, dell'articolo 6, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n.

32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Attori.	5
Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG...5	
Art. 5 - Registro dei progetti a beneficio comune.....	5
Art. 6 - Azioni.....	6
Art. 7 - Pubblicità e piattaforma digitale.	6
Art. 8 - Tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune.	6
Art. 9 - Clausola valutativa.	7
Art. 10 - Norma finanziaria.....	7